

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Avamprogetto del 29 aprile 2010

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978¹ sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986² contro la concorrenza sleale;
visto l'articolo 12b della legge federale del 30 aprile 1997³ sulle telecomunicazioni;
visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977⁴ sulla metrologia; e
in applicazione del capitolo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella sua versione vincolante conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

ordina:

Art. 4, titolo e cpv. 1

Tasse pubbliche, compensi per i diritti d'autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi

¹ Le tasse pubbliche, i supplementi di qualsiasi tipo, i compensi per i diritti d'autore e i contributi anticipati per lo smaltimento, inglobabili nei prezzi al minuto, devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

¹ RS 942.211

² RS 241

³ RS 784.10

⁴ RS 941.20

⁵ RS 0.748.127.192.68

Art. 10 cpv. 1 lett. d, i, n, t, u e cpv. 2

¹ Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:

- d. istituti di bellezza e *cure del corpo*;
- i. *lavanderie e pulitura a secco* (principali procedimenti e articoli);
- n. *voli aerei e viaggi «tutto compreso»*;
- t. *prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti*;
- u. *prestazioni di servizi dei notai*;
- v. *pompe funebri*.

² Le tasse pubbliche, *i supplementi di qualsiasi tipo e i compensi per i diritti d'autore*, inglobabili nel prezzo, devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

Art. 11 cpv. 4

⁴ Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato per scritto al cliente.

Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva

¹ Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione (quali testi, immagini, sequenze audio o video, i cosiddetti push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, *nel luogo in cui è proposta l'offerta e sul loro apparecchio terminale mobile*, prima di attivare il servizio:

Art. 11c (nuovo) Modalità d'indicazione delle tariffe aeree

¹ *Chi propone tariffe aeree ai consumatori deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili.*

² *Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso deve includere la tariffa aerea applicabile e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti applicabili, inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.*

³ *Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere precisati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest'ultima, i seguenti elementi:*

- a. *le imposte*;
- b. *le tasse aeroportuali; e*
- c. *altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al carburante.*

² *I supplementi di prezzo facoltativi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all'inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata in modo esplicito («opt-in»).*

Art. 13 cpv. 2

² *I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi se menzionano chiaramente che si tratta raccomandazioni di prezzo non vincolanti.*

Art. 14 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} *Le indicazioni secondo il presente articolo devono essere facilmente visibili e agevolmente leggibili su sfondo neutro.*

Art. 16 cpv. 3

³ *Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. L'autocomparazione per merce di stagione come abiti, scarpe e articoli sportivi, può essere praticata per quattro mesi al massimo se il prezzo più elevato è stato effettivamente praticato almeno nei due mesi precedenti.*

Art. 17 cpv. 2

² *L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita s'applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.*

Art. 18 cpv. 2

² *I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili, purché indichino chiaramente che si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.*

Art. 23 cpv. 2, seconda frase (nuovo)

² *Gli uffici cantonali competenti comunicano una volta all'anno al Dipartimento federale dell'economia il tipo e il numero di controlli effettuati e di infrazioni denunciate, suddivisi per settori.*

La presente modifica entra in vigore il ... 2011.

(Data)

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,